

## **Allegato I**

### **I reati ex D. Lgs. 231/2001**

Il Decreto Legislativo 231/2001, nella sua stesura originaria, elencava, tra i reati dalla cui commissione è fatta derivare la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli realizzati nei rapporti con la pubblica amministrazione e, precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art.316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640, 2° comma, n.1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.640-ter, 2° comma c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art.318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art.319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art.319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art.322 c.p.);
- concussione (art.317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.316-bis c.p.).

Successivamente, l'art.6 della Legge 23 novembre 2001, n.409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nel novero dei reati previsti dal Decreto, attraverso l'art.25-bis, i seguenti ulteriori reati:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione dello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art.453 c.p.);
- alterazione di monete (art.454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art.455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art.457 c.p.);
- falsificazioni di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art.459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art.460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art.464 c.p.).

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art.3 del Decreto legislativo 11 aprile 2002, n.61, entrato in vigore il 16 aprile 2002, ha introdotto nel Decreto il successivo art.25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei seguenti reati societari, modificati dallo stesso Decreto n.61/2002:

- false comunicazioni sociali (art.2621 cod.civ.);
- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.2622 cod.civ.);
- falso in prospetto (art.2623 cod. civ.);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art.2624 cod. civ.);
- impedito controllo (art.2625, 2° comma cod. civ.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art.2626 cod. civ.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art.2627 cod. civ.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art.2628 cod. civ.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art.2629 cod. civ.);
- formazione fittizia del capitale (art.2632 cod. civ.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.2633 cod. civ.);
- illecita influenza sull'assemblea (art.2636 cod. civ.);
- aggio (art.2637 cod. civ.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art.2638 cod. civ.).

L'art.3 della L.14 gennaio 2003, n.7 e l'art.5 della L. 11 agosto 2003, n.228 hanno introdotto nel Decreto, rispettivamente, l'art.25-quater "Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" e l'art.25-quinquies "Delitti contro la personalità individuale". Con la Legge 9 gennaio 2006, n. 7 è stato aggiunto al D.Lgs. 231/2001 un nuovo articolo 25 *quater* relativo alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, che sanziona l'ente nella cui struttura viene commesso tale delitto.

La Legge n.62 del 18 aprile 2005, attuativa della Legge Comunitaria 2004, ha modificato i reati di insider trading e aggio introducendo, agli articoli 184 e 185 del D. Lgs. N.58/98, le fattispecie di "abuso di informazioni privilegiate" e "manipolazione di mercato", nonché corrispondenti fattispecie di illecito amministrativo (artt.187 bis e 187 ter del TUF).

Nell'ambito della citata riforma i suddetti illeciti sono stati identificati come reati/illeciti amministrativi in dipendenza dei quali scaturisce la responsabilità amministrativa dell'Ente ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (art. 25 *sexies*).

Con legge 28 dicembre 2005, n.262, recante "disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" è stato introdotto, con disposizione in vigore dal 12 gennaio 2006, un nuovo reato presupposto dal titolo "omessa comunicazione del conflitto di interessi" nel libro V, titolo XI, capo III del codice civile sub art. 2629 bis appositamente inserito tra i reati che, ex art.25 ter Decreto 231/2001, possono comportare la responsabilità amministrativa dell'ente.

In particolare, il legislatore ha voluto punire l'ente il cui amministratore o componente del consiglio di gestione ometta di comunicare il conflitto in cui versa, con la stessa sanzione prevista, sub art.25 ter, lettera r), per il caso in cui venga ritenuto amministrativamente responsabile per il delitto di agiotaggio di cui all'art.2637 c.c., ovvero la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote, ora raddoppiata in virtù dell'art.39 della legge 262/2005.

L'art.34 ha poi abrogato il reato presupposto precedentemente previsto dall'art.2623 c.c. ovvero il falso in prospetto, sostituendolo con una nuova fattispecie inserita all'interno del corpo normativo del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. Il nuovo art.173 bis del decreto 58/98 punisce, infatti, con la pena della reclusione da uno a cinque anni (e non già con quella dell'arresto fino ad un anno, pena più lieve già prevista dall'art.2623 c.c. abrogato) una condotta analoga a quella precedentemente incriminata dall'art.2623 c.c., non richiedendo tuttavia, il requisito obiettivo della causazione del danno patrimoniale per la consumazione della fattispecie, neppure nella sua forma aggravata, come, invece, precedentemente previsto nel secondo comma dell'art.2623.

Da ultimo, l'art.39 della medesima legge prevede, al quinto comma, che "le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25 ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, sono raddoppiate".

La legge 16 marzo 2006, n. 146 - di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale - ha aggiunto all'elenco dei reati per i quali sussiste la responsabilità amministrativa degli Enti ex legge 231/2001 i reati c.d. transazionali. Ai sensi dell'art. 3 della L. 146/2006 si intende per reato transazionale "il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato".

Le fattispecie di reato indicate all'art. 10 della stessa legge sono le seguenti:

- associazione a delinquere (artt. 416 e 416bis c.p.);
- riciclaggio (648bis e 648ter c.p.);
- traffico di migranti (art. 12, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- intralcio alla giustizia (artt. 377bis e 378 c.p.).